



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF073
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMPENSAZIONE DEI CREDITI - NUOVI LIMITI ATTESI
RIFERIMENTI	DECRETO "CORREZIONE E CRESCITA"
CIRCOLARE DEL	20/04/2017

Sintesi: la cd. "Manovra correttiva" annunciata dal Governo è probabile proceda

- a ridurre l'attuale limite previsto per la compensazione dei crediti d'imposta superato il quale occorre l'apposizione del visto di conformità
- ad introdurre ulteriori vincoli in materia di compensazione dei crediti d'imposta.

NORMATIVA VIGENTE

Il quadro normativo attuale che disciplina le regole della compensazione dei crediti d'imposta è dato da:

- D.L. 78/2009, art. 10: compensazione del credito Iva;
- L. 147/2013, art. 1, co. 574: compensazione delle imposte dirette;
- D.L. 66/2014, art. 11 (come mod. dall'art. 7-quater c. 31 DL 193/2016): modalità di compensazione.

DL 78/2010			
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA			
FINO A € 5.000,00	DA € 5.000,01	A € 15.000,00	OLTRE € 15.000,00
Il limite di € 5.000 in precedenza era di € 10.000. La riduzione è avvenuta ad opera del D.L. 16/2012			
Fino a € 5.000 può avvenire liberamente a partire dall'esercizio successivo senza osservare nessun'altra disposizione normativa o adempimento			
Per importi superiori a € 5.000 e fino a € 15.000 è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:			
<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoonline) - presentazione della dichiarazione annuale Iva - utilizzo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 			
Per importi superiori a € 15.000 è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:			
<ul style="list-style-type: none"> - apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito; lo stesso non è richiesto in presenza del revisore legale che sottoscriverà la dichiarazione - presentazione della dichiarazione annuale Iva - utilizzo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 			
Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del D.L. 179/2012, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il limite di importo di € 15.000 è aumentato a € 50.000.			

L. 147/2013
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER IMPORTI SUPERIORI A € 15.000
<u>QUALI CREDITI</u>
Imposte sui redditi, Irap, Addizionali, Ritenute alla fonte (DPR 602/73, art. 3), Imposte sostitutive sui redditi
<u>CONDIZIONI</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Lo stesso non è richiesto in presenza del revisore legale che sottoscriverà la dichiarazione - Apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni da cui emerge il credito. - Il limite si riferisce alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione - Non vi è l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione

DL 66/2014 (post DL 193/2016)		
VERSAMENTO	SOGGETTO	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "a zero"	titolare partita IVA / privato	Entratel / Fisconline
F24 "a debito" con compensazione	titolare partita IVA / privato	Entratel / Fisconline remote / home banking
F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	
	Privato	Entratel / Fisconline; remote / home banking; modello cartaceo

LA POSSIBILE EVOLUZIONE NORMATIVA

Il Consiglio dei Ministri, con l'approvazione del DEF, ha approvato uno schema di "Decreto correttivo" dei conti pubblici, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", che contiene **norme più stringenti** volte a contrastare gli **indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta**.

Visto di conformità: è prevista la **riduzione dagli attuali € 15.000 a € 5.000** del limite al di sopra del quale i crediti di imposta annuali possono essere usati in compensazione orizzontale solo attraverso **l'apposizione del visto di conformità** del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono.

Il limite interessa **sia le imposte dirette che l'Iva**.

La modifica normativa non dovrebbe, tuttavia, incidere sulle disposizioni particolari previste

- per il credito Iva infrannuale (mod. TR)
- per le imprese start-up innovative (DL 179/2012, art. 25).

Inoltre, in relazione alle ritenute alla fonte (di cui all'art. 3 del DPR 602/1973, che richiama quelle previste dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973), dovrebbe essere eliminato il riferimento ad un limite di importo, con la conseguenza che **qualsiasi credito generato dalle ritenute alla fonte richiederebbe il visto di conformità**.

Per il rimborso Iva, il visto di conformità rimane previsto in presenza di importi superiori a € 30.000.

F24 telematico: una ulteriore novità si rinviene nella estensione dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per le compensazioni, onde favorire il controllo preventivo dell'Agenzia finalizzato a prevenire comportamenti fraudolenti.

Essa dovrebbe riguardare qualsiasi importo o di F24 a saldo zero.

Indebito utilizzo del credito d'imposta: si dovrebbe assistere, nonostante il riversamento, all'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione.

Tale ipotesi potrebbe riguardare il caso di mancata apposizione del visto (o l'apposizione da soggetto non abilitato).

Decorrenze: in assenza di espressa norma di rinvio, le disposizioni potrebbero avere riflessi per la dichiarazione dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016).

Tuttavia, ove le modifiche normative esplicassero effetti già per i redditi 2017, è opportuno considerare quanto chiarito a suo tempo nelle C.M. 10/2014 e 28/2014 e cioè che l'importo di € 5.000, riferendosi alla singola imposta, non richiederebbe il visto di conformità qualora la compensazione di ogni singolo credito fosse inferiore al predetto limite e il suo superamento derivi invece dalla somma di più imposte.

Ipotizzando che dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d'imposta di cui uno a titolo di Irpef di € 5.000 e l'altro a titolo di cedolare secca per € 1.000.

Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione per intero il credito Irpef e in misura parziale per € 500 quello da cedolare secca, non è obbligatorio il visto, in quanto ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a € 5.000 anche se, in totale, i crediti utilizzati superano l'anzidetto limite.

LE NOVITÀ ATTESE

IMPOSTE DIRETTE - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (POST MODIFICA)	
IMPORTO	Riduzione a € 5.000 superato il quale occorre il visto di conformità
TIPOLOGIA	Tutte le ritenute alla fonte che determinano un credito da compensare
VISTO	Riguarda l'importo da compensare e non quello indicato in dichiarazione Apposizione da soggetto abilitato Il controllo contabile del revisore legale esclude l'apposizione
MODALITÀ	Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per i soli soggetti Iva e per qualunque importo da compensare
ADEMPIMENTI	Compensazione anche anteriormente all'invio della dichiarazione
TERMINE	Utilizzo del credito dall'anno successivo a quello di maturazione

IVA - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (POST MODIFICA)	
IMPORTO	Riduzione a € 5.000 superato il quale occorre il visto di conformità
VISTO	Riguarda l'importo da compensare e non quello indicato in dichiarazione Apposizione da soggetto abilitato La presenza del revisore legale esclude l'apposizione La compensazione trimestrale (Modello TR) non richiede il visto
RIMBORSO	Obbligo del visto di conformità per importi superiori a € 30.000
MODALITÀ	Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per qualsiasi importo da compensare
ADEMPIMENTI	Presentazione della dichiarazione per la compensazione superiore a € 5.000
TERMINE	Utilizzo del credito dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione